

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale Medico Legale
Commissione Medica Superiore

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 11.41 U - 1



INPS.0015.17/12/2018.0005437

A tutti i Medici INPS

per il tramite dei

Responsabili di UOC con funzione di coordinamento regionale

OGGETTO: riconoscimento dei requisiti sanitari per benefici fiscali nei verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità – Implementazioni procedurali – Istruzioni operative - Indicazioni valutative.

Com'è noto il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 4 "Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici", commi 1e 2, stabilisce che:

" 1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.

2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato."

00142 Roma
Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, 11
tel 06 5905 7382
tel 06 5905 7368
fax 06 5964 7155
cf 80078750587
pi 02121151001

Ciò premesso si deve segnalare che continuano a pervenire a questa CMS numerose richieste di integrazione/rettifica in autotutela per verbali in cui l'espressione del giudizio relativo ai benefici fiscali manca o risulta incompleta.

Al fine di contenere tale aggravio lavorativo si invitano i Responsabili delle UO medico legali ad intervenire affinché la valutazione dei requisiti sanitari per tali benefici sia correttamente espressa sia in sede di CMI o validazione VO che di visite dirette INPS. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni.

Nel complesso i requisiti sanitari che, ove sussistenti, devono essere attestati (il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, infatti, non prevede una "facoltà" ma dispone un preciso "obbligo"), possono così riassumersi in base alla attestabilità o meno di ciascuno di essi nelle diverse tipologie di verbale (sul presupposto della loro coerenza con il contenuto del verbale stesso nonché con le competenze accertative della specifica commissione):

A) requisiti attestabili nel verbale di invalidità civile

menomazioni motorie:

- *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992);*
- *invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della Legge 388/2000);*

menomazioni psichiche o mentali:

- *affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della Legge 388/2000).*

menomazioni sensoriali:

- *soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 della L. 342/2000 (art. 1, comma 2, della Legge 68/1999) e art. 6 L. 488/1999;*
- *ipovedente medio-grave (art. 5 della Legge 138/2001);*
- *ipovedente lieve (art. 6 della Legge 138/2001).*

B) requisiti attestabili nel verbale di handicap

menomazioni motorie:

- *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992);*
- *invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della Legge 388/2000);*
- *portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della Legge n. 449/1997).*

menomazioni sensoriali:

- *soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 della L. 342/2000 (art. 1, comma 2, della Legge 68/1999) e art. 6 L. 488/1999;*

- *ipovedente medio-grave (art. 5 della Legge 138/2001);*
- *ipovedente lieve (art. 6 della Legge 138/2001);*

C) requisiti attestabili nel verbale di disabilità

menomazioni motorie:

- *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992);*
- *invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della Legge 388/2000);*

menomazioni sensoriali:

- *soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 della L. 342/2000 (art. 1, comma 2, della Legge 68/1999) e art. 6 L. 488/1999;*
- *ipovedente medio-grave (art. 5 della Legge 138/2001);*
- *ipovedente lieve (art. 6 della Legge 138/2001).*

D) requisiti attestabili nel verbale di cecità

in caso di giudizio di cieco parziale o cieco assoluto:

menomazioni sensoriali:

- *soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 della L. 342/2000 (art. 1, comma 2, della Legge 68/1999) e art. 6 L. 488/1999 e all'art. 381 del DPR 495/1992;*

menomazioni motorie:

- *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992);*

in caso di giudizio di non cieco civile:

menomazioni sensoriali:

- *ipovedente grave (art. 4 L. 138/2001 e art. 50 L. 342/2000 e art. 6 L. 488/1999)*
- *ipovedente medio-grave (art. 5 della Legge 138/2001);*
- *ipovedente lieve (art. 6 della Legge 138/2001);*

menomazioni motorie:

- *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992);*

E) requisiti attestabili nel verbale di sordità

giudizio di sordità

menomazioni sensoriali:

- *soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 della L. 342/2000 e art. 6 L. 488/1999;*

menomazioni motorie:

- *invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (all'art. 381 del DPR 495/1992);*

giudizio di non sordità

menomazioni motorie:

- invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (all'art. 381 del DPR 495/1992).

IMPLEMENTAZIONI PROCEDURALI

Si rammenta che, come stabilito dal Messaggio del Direttore Generale 2786 del 05.07.2017, nei verbali di cecità,

- in caso di giudizio "CIECO ASSOLUTO" o "CIECO PARZIALE":

viene riportata automaticamente la seguente voce (che non è possibile eliminare):
nei verbali per esteso: "è soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999"; nei verbali omissis: "ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 per i soggetti non vedenti".

Di conseguenza non sarà più possibile selezionare la voce "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5" .

- Il giudizio "NON CIECO" è stato sostituito dal giudizio "PRIVO DELLE MINORAZIONI VISIVE DI CUI ALL'ART 1 LEGGE 382/70".

Si ricorda infatti che la dizione di soggetto "non vedente", come prevista dall'art. 1, comma 2 della L. 68/1999, comprende , oltre ai "ciechi assoluti" e "parziali", anche gli ipovedenti gravi (visus non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%).

Nella predetta ipotesi ("privo delle minorazioni visive di cui all'art 1 legge 382/70"): nei verbali per esteso: è possibile indicare la sussistenza di ulteriori specifiche voci relative ai benefici di cui all'art. 4 del DL 5/1992, ivi compresa quella "è ipovedente grave (art. 4 Legge 138/2001 - art. 50 Legge 342/2000 - art. 6 Legge 488/1999)", dizione che nei verbali omissis diviene "ricorrono le previsioni di cui all'art. 4 della Legge 138/2001, all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999 nel loro combinato disposto".

Si precisa che per previsione dell'art. 12 del DPR 26 luglio 1996, n. 503, ai soggetti non vedenti deve essere riconosciuta in ogni caso (ciechi assoluti, ciechi parziale e ipovedenti gravi "decimisti") la sussistenza del requisito della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta esprimendo anche la voce "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta di cui all'art. 381 del DPR 495/1992" (che in successiva implementazione verrà resa automatica).

Analogamente, sempre per effetto del citato messaggio, nei verbali di sordità

- in caso di giudizio "SORDO" :

viene riportata automaticamente la seguente voce (che non è possibile quindi eliminare): nei verbali per esteso: "è soggetto sordo ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 50 Legge 342/2000 e dall'art. 6 Legge 488/1999"; nei verbali omissis: "ricorrono le previsioni di cui all'art. 50 Legge 342/2000 e all'art. 6 Legge 488/1999" e non sarà più possibile selezionare la voce "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5".

- in caso di giudizio " NON SORDO":

sarà possibile, ove ne ricorrano le condizioni, esprimere la valutazione di "invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (all'art. 381 del DPR 495/1992)".

Si anticipa che a breve, in procedura telematica la dizione "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5" sarà sostituita, sullo specifico verbale, dalla seguente : "L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 attestabili nel verbale di invalidità civile / handicap / disabilità / cecità / sordità."

INDICAZIONI MEDICO LEGALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE

Portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (riportabile esclusivamente su verbali attestanti lo stato di handicap a prescindere dalla connotazione di gravità).

Per questo, come per gli altri benefici fiscali, occorre tener presente non solo il disposto letterale della norma, ma le finalità che la stessa intende perseguire.

Nel caso di specie appare evidente che i deficit motori rilevanti per la concessione del beneficio sono quelli che impediscono la guida o l'utilizzo di un veicolo se privo di quegli adattamenti i cui oneri fiscali sono, in parte, assunti in virtù della norma. Pertanto la menomazione motoria, su base osteo-articolare o neurologica, potrà riguardare qualsiasi distretto somatico.

Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (riportabile sui verbali di invalidità civile, handicap, disabilità e sordità)

Tale riconoscimento è volto alla concessione del cosiddetto "contrassegno di parcheggio". La finalità della norma è quella di ridurre al minimo possibile il tragitto che il cittadino deve compiere, camminando, dal posto di parcheggio fino alla propria abitazione o altri luoghi di destinazione.

Il giudizio non si esaurisce nella sola valutazione della capacità motoria degli arti inferiori ma deve riguardare più in generale la capacità di deambulare senza limitazioni e/o pericoli e, pertanto, integra una pluralità di funzioni (come quelle motorie, neurologiche, psichiche, sensoriali , ecc.)

Tale interpretazione risulta peraltro in linea con quanto suggerito, in risposta a specifico quesito, dal Ministero dei Trasporti con nota prot. 1567 11.03.2016 in cui si afferma che : "Il contrassegno può essere rilasciato a persone, come il disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti".

Si tratta evidentemente di una valutazione complessa in cui si deve accertare, con il necessario rigore medico legale, lo specifico nesso di causa tra la patologia riscontrata, ancorché non strettamente motoria, e la perdita dell'autonomia negli spostamenti in ambito urbano.

Invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (riportabile sui verbali di invalidità civile, handicap, disabilità).

La norma è volta ad agevolare l'acquisto di un veicolo, a prescindere da necessità di adattamento dello stesso, per le esigenze di spostamento personale o di trasporto del disabile.

In tema di capacità di deambulazione si richiamano i principi generali già espressi per il beneficio del contrassegno di parcheggio. E' evidente che per la concessione del beneficio il deficit della funzione deambulatoria deve risultare di rilevante entità, tale da essere assimilabile a quello sotteso dall'art. 50 della Legge 342/2000, che per primo ha attribuito lo specifico beneficio a soggetti non vedenti o sordi.

La dizione "pluriamputazioni" deve essere ovviamente interpretata tenendo a mente la medesima *ratio legis*. Il requisito, dunque, non è automaticamente perfezionato in caso di amputazioni multiple di strutture corporee ma solo allorché, a giudizio della commissione, tale situazione anatomica realizzi la "grave limitazione della capacità di deambulazione".


In ultimo, si precisa che:

- la dizione : "**affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento**" compare sui soli verbali di invalidità civile posto che la concessione dell'indennità di accompagnamento e la rapportabilità della stessa ad una infermità di natura psichica è di esclusiva competenza delle Commissioni "invalidi civili". L'utilizzo del termine "handicap psichico o mentale" non deve pertanto ingenerare una assimilazione al concetto giuridico di "handicap" ex lege 104/1992 ma deve essere inteso come sinonimo di "infermità";
- con riferimento alle **menomazioni motorie**, ancorché, sotto lo stretto profilo medico, il requisito delle "*ridotte o impedito capacità motorie permanenti*" e della "*deambulazione sensibilmente ridotta*" possano perlopiù ritenersi implicitamente perfezionati allorché si riconosca la più grave condizione di "*invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni*", è necessario che la Commissione, allorché ricorrano, esprima in modo esplicito tutte le condizioni di menomazione motoria. Ciò in quanto la concessione di ciascun diverso beneficio (contrassegno, adattamento del veicolo, agevolazioni sull'acquisto) è correlata, per legge, in modo univoco e rigoroso al riconoscimento dello specifico requisito corrispondente;
- **le Commissioni ciechi e le Commissioni sordi** sono qualitativamente diverse dalle Commissioni di invalidità civile (o di handicap o di disabilità) poiché nelle prime uno dei due componenti, prioritariamente scelto tra i medici del lavoro (mentre il Presidente è sempre un medico-legale) viene sostituito da uno specialista in oculistica o in otorinolaringoiatria (v. DM 387/1991). Ne deriva che le medesime commissioni non sono chiamate a esprimersi in ordine a


requisiti medico-legali esulanti dal loro precipuo ambito. Peraltro, anche a tutela dei dati sensibili, nella diagnosi dei verbali di cecità e di sordità non dovrebbero mai comparire minorazioni di altra natura, eccedenti rispetto alle finalità dell'accertamento;

- considerato che, in caso di errato o mancata espressione dei requisiti in oggetto, l'intervento dell'Istituto può avvenire solo tramite riforma in **autotutela** ovvero in rettifica dei verbali già emessi, si ritiene che tale intervento trovi un limite cronologico, non ulteriormente retrodatabile, nella data di entrata in vigore del DL 9 febbraio 2012, n. 5. In caso di accertamenti più risalenti la possibilità di esprimere il giudizio in parola in uno dei verbali prima citati presuppone una nuova domanda.

Il Vicepresidente della CMS,
Dott. Angelo Moroni



Il Responsabile della UOC Prestazioni Assistenziali
Dott. Andrea Cavalli



Il Vicario del Coordinatore Generale Medico Legale
Dott. Onofrio De Lucia

